



COMUNE DI RUFFANO

PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA

N. 34 DEL 01-06-2018

Oggetto: COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI.

IL SINDACO

Premesso che la gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, nonché finalizzata alla predisposizione di un controllo diretto delle fonti di inoculo e alla prevenzione della propagazione delle fitopatie, con conseguente riduzione o eliminazione della necessità di trattamenti chimici;

Ritenuto necessario:

fine di -garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al
diffusione evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la
il di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo
rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia
ambientale di prevenzione degli incendi;

sul -uniformare sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali
luogo di produzione, definendone modalità e limiti;

delle -assicurare la massima tutela dell'intera cittadinanza, mediante la prevenzione dal
rischio di incendi e di inquinamento derivante dai fumi generati dalla combustione
stoppie;

Visti:

- la legge n. 353/200, Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- la direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- il D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii "Attuazione della Direttiva 2002/189/CE", concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli:
 - art. 182 comma 6 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così recita:
"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di

gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

- l'art. 182, comma 6 bis a norma del quale: *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili";*

- l'art. 184, comma 2, a norma del quale sono rifiuti urbani, ai sensi della lettera e), i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- l'articolo 184, comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali, i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2135 del codice civile;

-l'art. 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta

del decreto, paglia, sfalci e potature; nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;

-l'art. 256-bis del D.Lgs n. 152/2006 che, al comma 6 così recita: *" Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato";*

la legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016, recante "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia", in particolare l'art. 2, comma 4, a norma del quale:

"L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte

vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale”;

le linee guida per il contenimento della diffusione di “XYLELLA FASTIDIOSA” subspecie pauca ceppo CoDiro e la prevenzione e il contenimento del “COMPLESSO DEL DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’ULIVO” emanate e diffuse nell’anno 2014 dalla Regione Puglia-Aree Politiche per lo sviluppo Rurale Servizio Agricoltura-Ufficio Osservatorio fitosanitario;

Visto il D.Lgs n. 267/200 ed in particolare i suoi articoli 7 bis, 13,50 e 54;

ORDINA

1. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi per la combustione, sul luogo di produzione, di paglia, sfalci, potature, materiale agricolo vegetale e forestale naturale, non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti, giardini privati, oliveti, nonché dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., **consentite esclusivamente nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio** nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e della Legge Regione Puglia n. 38/2016, **devono svolgersi inderogabilmente nella seguente fascia oraria: dalle ore 05,00 alle ore 11,00; alle ore 11,00, i fuochi devono essere completamente spenti e deve essere impedita l’emanazione dei fumi residui.**
2. Le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni della presente ordinanza, salva l’applicazione delle norme penali in materia e delle sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni, **sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro;**

RAMMENTA

3. L’accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale è **vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.** Nel restante periodo **dal 1°ottobre al 31 maggio** è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall’attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro”;
4. La combustione deve essere effettuata avendo cura di isolare l’intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e deve avvenire

- ad almeno 100 (cento) metri da edifici di terzi e strade e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
5. Non si possono accendere fuochi per la combustione dei residui vegetali entro una fascia di 100 (cento) metri da vie di comunicazione e nelle vicinanze di linee elettriche aeree di media, bassa tensione
 6. Le operazioni di abbruciamento devono svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide e, qualora, nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
 7. È assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali (rifiuti in genere);
 8. Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti;
 9. Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regione Puglia 12/12/2016, n. 38, *“le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui alla medesima legge regionale, oltre a quanto previsto dall'art.10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzioni amministrativa ed al pagamento di una somma:*
 - **da euro 1.000 a euro 5.000** per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
 - **da euro 1.000 a euro 5.000** per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
 - **da euro 250 a euro 1.250** per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
 - **da euro 1.000 a euro 5.000** per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e che alla stessa venga data maggiore pubblicità e diffusione attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito istituzionale;
2. La trasmissione della stessa al Prefetto di Lecce, al Commissariato di P.S. di Taurisano, all'ARPA sede Regionale, al Comando Carabinieri Forestali di Tricase, al Comando Vigili del Fuoco di Tricase, Al Comando Stazione Carabinieri di Ruffano.

La Polizia Municipale , nonché gli altri Organismi di vigilanza sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza;

IL SINDACO
Cavallo Antonio Rocco